



Procura Federale

Roma 24 febbraio 2021

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **HELLER GIORGIO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all'epoca dei fatti:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 99/A del 21 settembre 2020

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 16 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- Sig. **CARRANO** Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all'epoca dei fatti:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 99/A del 21 settembre 2020

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 16 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Procura Federale

Via Campania, 47 - 00187 Roma

Telefono +39 06 8491 5135 - Fax +39 06 25496466

figc.procura@figc.it – procura@pec.figc.it



Procura Federale

- La Società **A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. e dal Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l., come sopra descritto:

per la violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 99/A del 21 settembre 2020:

per rispondere a titolo di responsabilità propria per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 16 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla normativa federale.

Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del vigente C.G.S.



Procura Federale

Roma 24 febbraio 2021

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **HELLER Giorgio**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all'epoca dei fatti:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1 dicembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- Sig. **CARRANO Rosario**, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all'epoca dei fatti:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1 dicembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Procura Federale

Via Campania, 47 - 00187 Roma

Telefono +39 06 8491 5135 - Fax +39 06 25496466

figc.procura@figc.it – procura@pec.figc.it



Procura Federale

- Sig. **HELLER Giorgio**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. e Sig. **MASTRANGELO Antonio**, Sindaco Unico della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S.,

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° dicembre 2020, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche;

- La Società **A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti e dal Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, come sopra descritto:

per la violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S.:

per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. **MASTRANGELO ANTONIO**, Sindaco Unico della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.;

per la violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020:

per rispondere a titolo di responsabilità propria per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1 dicembre 2020 previsto dalla normativa federale.

Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del vigente C.G.S.